

~~(1) 0773570001~~

\*\*\*\*\*  
\* M3 \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* M3 \*  
\* \*  
\*\*\*\*\*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

NUM. 23944/2014 REG. GEN.

NUM. ORD. 020

REL. ROSSETTI MARCO

**RICORSO ORDINARIO**

ai sensi dell'art.377 di procedura civile, le comunico che la discussione del ricorso:

0001 ~~CONTO DI RENDITA~~

contro

0002 ~~CONTO DI RENDITA~~

0003 ~~CONTO DI RENDITA~~

è stata fissata all'udienza CAMERA DI CONSIGLIO del giorno 11/11/2015

Si allegano:

- Decreto di fissazione udienza
- Relazione del Magistrato.

Originali depositati in Cancelleria

Se il ricorso è connesso ad altro, si prega informare la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.  
Per il deposito in Cancelleria degli atti e delle memorie devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e le norme della Prima Presidenza.

IL FUNZIONARIO

ROMA, .....

IL CANCELLIERE

Laura Maurillo

0001 All'Avvocato ~~PIERLUIGI STORTI~~  
c/o

CORTE CASSAZIONE - PIAZZA CAVOUR - ROMA

0002 All'Avvocato ~~PIERLUIGI STORTI~~

~~PIERLUIGI STORTI~~ 18 - ROMA FAX: ~~06212386~~ E-MAIL: ~~storti@ordincavvocatiroma.org~~

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Ricorso n. ~~2004/2014~~

Ricorrente: ~~MARIO FINOCCHIARO~~

CONTRORICORRENTE: ~~BUONVIGIONE ASSICURAZIONI SPA~~

Decreto di fissazione di udienza in CAMERA DI CONSIGLIO

Il Presidente

visto l'art. 380 bis cod. proc.civ;  
letta la relazione depositata dal relatore Cons. **MARCO ROSSETTI**  
sul ricorso iscritto al NRG ~~2004/2014~~

FISSA

per il giorno **11/11/2015** ore **10:00** l'adunanza della SESTA SEZIONE CIVILE - 3  
della Corte in CAMERA DI CONSIGLIO e nomina relatore il Cons. **MARCO ROSSETTI**  
Manda alla Cancelleria per la comunicazione e le notificazioni  
della relazione e del decreto ai sensi dell'art. 380-bis.

Roma,  
- 2 OTT 2015

F.to il PRESIDENTE DELEGATO  
MARIO FINOCCHIARO

Copia conforme all'originale depositata in Cancelleria

E' copia conforme all'originale

Roma, - 2 OTT. 2015



IL CANCELLIERE  
Luigi Mauriello

*Mauriello*



**Corte Suprema di Cassazione**

### Sezione Sesta Civile

### Sottosezione 3

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ricorso numero:            | 23944/14                                                        |
| Ricorrente:                | <del>Genaro Rime</del>                                          |
| Controricorrente/intimato: | <del>Genaro Rime</del> Assicurazioni<br><del>spa</del> ed altri |

\*\*\*

**Relazione ex art. 380 *bis* c.p.c.**

Il relatore, cons. Marco Rossetti, letti gli atti depositati, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 375, comma 1, n. (5), c.p.c., osserva:

1. ~~Contra Atria~~ ha impugnato per cassazione la sentenza di merito con la quale è stata rigettata la sua domanda di risarcimento del danno derivato - in tesi - da un sinistro stradale.  
Il giudice di merito ha motivato la propria decisione ritenendo non dimostrato che le lesioni patite dall'attore fossero state causate dal sinistro stradale come descritto nell'atto di citazione.
2. Col primo motivo di ricorso ~~Contra Atria~~ lamenta il vizio di omessa valutazione d'un fatto controverso, ex art. 360 n. 5 c.p.c..  
Lungi, tuttavia, dall'indicare quale sarebbe il "fatto" materiale trascurato dalla Corte d'appello, l'illustrazione del motivo si risolve in una censura di merito al modo in cui la Corte d'appello ha valutato le prove raccolte.  
Censura, pertanto, inammissibile in questa sede.
3. Col secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta una erronea - per eccesso - liquidazione delle spese di lite da parte della Corte d'appello.  
Il motivo è infondato, in quanto sia nell'ipotesi in cui la causa volesse ritenersi di valore indeterminabile, sia nel caso in cui la si volesse ritenere di



valore pari ad euro 500.000, come indicato nell'atto di citazione, la liquidazione della Corte d'appello non eccederebbe i valori tabellari.

Nel primo caso, infatti, il compenso dovuto sarebbe ricompreso tra euro 11.576 (se il giudizio fosse qualificato di difficoltà media) e euro 21.538 (se fosse ritenuto di difficoltà alta).

Nel secondo caso, il compenso dovuto sarebbe ricompreso tra euro 19.160 e 35.608.

4. Si propone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.  
Si propone altresì, a causa della totale inconsistenza dei motivi di gravame, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c..

Il relatore

E' copia conforme all'originale

Roma,

-2 OTT. 2015



IL CANTIERE  
Laura Mauriello

*Lauriello*